
**FOGLIO INFORMATIVO
PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO**

Redatto secondo le istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia

Documento n° 10 - data ultimo aggiornamento APRILE 2011

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione Legale: Fidelity **S.p.A.**

Sede Legale ed Amministrativa: Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano.

Indirizzo telematico: www.fidelity.it.

Recapito telefonico e Fax: Tel. +39 02.43.01.1 – Fax +39 02.43.01.24.00.

Unità Operativa: Mogliano Veneto (TV), via Ferretto n. 1.

Iscritta nell'elenco generale U.I.C. al n. 16764 e nell'elenco speciale degli intermediari finanziari al nr. 19365, codice ABI 16367.

Iscritta dal 01/02/2007 al Registro Unico Intermediari assicurativi e Riassicurativi, sezione D, nr. D000026922

Soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, Via Cordusio n. 5 – 20123 Milano.

Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Société Générale.

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro delle Imprese: 08437820155

Capitale sociale: € 130.000.000,00.

Riserve risultanti dal bilancio dell'anno 2008: € 418.998.268,00.

Tutte le informazioni sono presenti ed aggiornate nel sito internet www.fidelity.it.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO**Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica**

La cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento, disciplinato dal D.P.R. n. 180 del 5.1.1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895 del 28.7.1950, destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenerlo cedendo – con cessione “pro solvendo” – alla società finanziatrice, fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cliente lavora, o dall'Ente Pensionistico.

Rischi relativi al prestito contro cessione del quinto dello stipendio

Essendo il prestito contro cessione del quinto dello stipendio a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Rischi dei garanti

Gli eventuali garanti si impegnano all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nei limiti delle garanzie prestate.

Rete Esterna

I costi relativi all'opera degli intermediari (ricompresi nel TAEG e nel TEG) sono espressamente indicati nella sezione “Principali Condizioni economiche che regolano l'operazione od il servizio” del presente Foglio Informativo .

Servizi accessori

I finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita e, per i soli dipendenti, il rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a favore di Fidelity S.p.a. a causa della perdita di impiego

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE OD IL SERVIZIO (valori massimi)	
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.):	nella misura massima del 6,00% (con riferimento all'anno civile)
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e Tasso effettivo globale (TEG):	nella misura massima del 20,50% fino a € 5.000,00 e del 16,70% oltre € 5.000,00
<i>Le condizioni sopra riportate sono quelle massime applicabili; i tassi applicati per le varie classi di importo, definite dalla legge 108/96, sono comunque contenuti entro i limiti dettati dal Ministero del Tesoro.</i>	
Valuta applicata:	dalla data di decorrenza (anno commerciale) per gli interessi del finanziamento, dalla data di scadenza della rata per gli interessi di mora.
Nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), indicato a pag. 2 del Contratto, oltre al Tasso Annuo Nominale, devono intendersi ricomprese le seguenti voci di spesa:	
Commissioni di Fidelity S.p.A.:	nella misura massima del 13,00% dell'importo lordo del finanziamento*
Commissioni del terzo intermediario:	nella misura massima del 16,00% dell'importo lordo del finanziamento*
Premi assicurativi per la Polizza Rischio Morte e per la Polizza Perdite Pecuniarie*	
Spese di istruttoria:	nella misura massima di € 350,00**
Sono, al contrario, escluse dal calcolo del T.A.E.G. le seguenti voci di spesa:	
Duplicato estratto conto:	€ 0,00
Invio piano di ammortamento:	€ 0,00
Calcolo estinzione anticipata:	€ 0,00
Rimborso a Cliente:	€ 0,00
Comunicazioni periodiche:	spese di spedizione (nella misura massima di € 1,20 oltre imposta di bollo prevista dalla legge)
Imposta di bollo**:	secondo normativa vigente
Penale estinzione anticipata:	pari all'1% del capitale residuo, calcolato con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta
Interessi di mora:	allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento.
Spese legali per il recupero del credito:	a carico del Cliente in base alle tariffe legali vigenti
* Oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi abbuonati "pro quota" dalla Fidelity/Compagnia di assicurazione al Cedente in caso di estinzione anticipata.	
** Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non abbuonati dalla Fidelity al Cedente in caso di estinzione anticipata.	

Periodo temporale utilizzato per il calcolo del TAEG: 12 mesi di uguale durata - 30 giorni (ai sensi del D.M. Tesoro del 6/5/2000)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) in vigore, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "Legge Antiusura"), relativo all'operazione descritta in questo Foglio Informativo, è consultabile dal Cliente in apposito cartello affisso nella sede di Fidelity, ed in ciascuna delle sue dipendenze aperte al pubblico, nonché sul sito internet www.fidelity.it, in caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tali informazioni saranno rese disponibili anche mediante consegna su richiesta del Cliente di un apposito foglio asportabile.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE OD IL SERVIZIO**Estinzione anticipata e rinnovo della cessione**

Nei casi previsti dal D.P.R. n. 180/1950, il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente la cessione mediante versamento dell'intero debito residuo dovuto a Fiditalia S.p.a., oltre ad una commissione pari all'1% del debito residuo.

In caso di estinzione anticipata o di rinnovo della cessione con estinzione della precedente cessione, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, Fiditalia S.p.a. sconsiglierebbe l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto col metodo a scalare al tasso d'interesse pattuito per la cessione in relazione alla durata residua del mutuo. Nella stessa ipotesi, il Cessionario sconsiglierebbe (*o restituirà se pagati in anticipo*) la quota degli altri oneri previsti dal presente contratto (le commissioni finanziarie e di intermediazione) in relazione all'entità della somma pagata in anticipo. La quota dei premi assicurativi versati dal Cedente saranno restituiti direttamente dalla Compagnia di assicurazione in relazione all'entità della somma pagata in anticipo.

Agli effetti di quanto sopra, il versamento a saldo da parte del Cliente si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Modifica Unilaterale delle condizioni e tempo massimo di chiusura del rapporto in caso di conseguente recesso del Cedente

Qualora sussista un giustificato motivo, il Cessionario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Cedente, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), e, in particolare, di variare l'importo della rata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di variare l'importo della rata in caso di insolvenza del Cedente finanziato) e la prestazione di garanzie, dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità del Cedente stesso in termini di rischio di credito.

Il Cedente potrà recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti del Cessionario.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo massimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 (settantacinque) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al capoverso precedente, comprensivi dei (i) 60 (sessanta) giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore del Cessionario.

Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni

Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 18.6.2009, **Fiditalia** dichiara di aderire all'**Arbitrato Bancario Finanziario** per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Per accedere alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Fiditalia, potrà presentare formale ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

In caso di **contestazione** sul servizio finanziario o sul bene/servizio oggetto del finanziamento, il Cliente può presentare reclamo a Fiditalia scrivendo a Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami- Via G. Silva 34-20149 Milano o inviando la contestazione via fax al nr. 02/43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail Reclami@Fiditalia.it.

Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.

Conclusione del Contratto

La valutazione del merito creditizio è riservata all'esclusiva competenza di Fiditalia.

Il Contratto di finanziamento s'intenderà perfezionato con la comunicazione da parte del Cessionario dell'eventuale accettazione scritta della presente domanda. Nel caso di perfezionamento del presente contratto, l'acconto erogato sarà considerato a tutti gli effetti quale anticipazione dell'importo finanziato e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie previste dal presente contratto. L'acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti dal netto ricavo previsto dal presente contratto ed indicato nel prospetto contabile.

Modalità di pagamento e ritenute sull'importo liquidato

All'atto dell'erogazione del finanziamento, Fiditalia tratterà le commissioni, premi di assicurazione, diritti ed accessori, analiticamente indicati nel "PROSPETTO CONTABILE", posto in calce al contratto di cessione.

Il Cliente si obbliga a restituire la somma oggetto del contratto mediante la cessione "pro solvendo" di rata del suo stipendio-salario-pensione e, più precisamente, mediante la cessione del numero delle rate indicate nel contratto, per importi non superiori al quinto del suo stipendio-salario-pensione fisso a norma di legge. In tali rate cedute sono comprese le quote di ammortamento del capitale e degli interessi, di modo che, con il pagamento dell'ultima rata, il finanziamento erogato con i relativi interessi risulterà interamente pagato.

Agli effetti della suddetta cessione, il Cliente autorizza l'Amministrazione o il Datore di Lavoro dal quale dipende, o l'Ente pensionistico, a norma del D.P.R. 180/1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895/1950, a prelevare mensilmente dal suo stipendio salario-pensione o assegno fisso la quota ceduta a cominciare dalla data indicata nel contratto (in caso il Cliente sia dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A., il mese di decorrenza sarà da questa indicato all'atto dell'accettazione della presente scrittura) e così di seguito di mese in mese sino all'ultima rata ed a versarla mensilmente, come stabilito dalle menzionate norme legislative, a Fidelity S.p.a. sul c/c postale, ovvero sul c/c bancario, i cui riferimenti sono riportati alla pagina 3 del contratto di finanziamento.

Ritardato o mancato pagamento

Qualora l'ente o l'azienda presso la quale il Cliente lavora o l'Ente Pensionistico ritardasse, per qualsiasi motivo, il versamento delle quote cedute, il Cliente si impegna a pagare l'interesse di mora, calcolato allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento, e ciò anche ai sensi del disposto dell'art. 36 D.P.R. 180/50, oltre a tutte le spese eventualmente sostenute da Fidelity.

Riduzione stipendio o salario

In caso di sospensione o di riduzione dello stipendio o salario, per qualsiasi ragione o causa intervenuta - ferme restando le pattuizioni relative alla copertura assicurativa - qualora la riduzione sia inferiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal contratto; qualora invece la riduzione sia superiore ad un terzo, non potendo la trattenuta eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto, la ritenuta mensile, con i relativi interessi, sarà prorogata oltre la durata sopra stabilita, così da consentire comunque l'integrale estinzione del debito contratto con Fidelity.

Cessazione dal servizio

In caso di cessazione dal servizio con diritto per il Cliente a pensione, trattamento di fine rapporto, o ad indennità, od altri assegni continuativi equipollenti, il debito del Cliente verso Fidelity S.p.a. dovrà essere estinto con la pensione stessa nei limiti legali, ovvero con il trattamento di fine rapporto od indennità od altri assegni continuativi equipollenti per l'intera somma residuale della sua cessione.

Fino a concorrenza del residuo credito ceduto, il Cliente non potrà disporre, in costanza del rapporto di lavoro, del trattamento di fine rapporto - ceduto ora per allora - neppure per le ipotesi previste dall'art. 1 della L. 297/82.

Risoluzione rapporto di lavoro

La risoluzione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, per qualsivoglia causa avvenisse, rende applicabile l'art. 1186 Codice Civile, che comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il Cliente, a semplice richiesta scritta di Fidelity S.p.a., sarà tenuto a versare in unica soluzione l'importo ancora dovuto, costituito dalle rate scadute ma non versate, dal residuo debito attualizzato, oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalla data di risoluzione al saldo effettivo e da una commissione pari all'1% del complessivo residuo debito, che si considera quindi liquido ed esigibile.

Oneri fiscali

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro che fosse dovuto per qualsiasi atto dipendente dall'operazione di finanziamento ivi compresi tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali, sia all'atto della registrazione, sia successivamente anche in via supplementare, sono a carico del Cliente il quale autorizza - ora per allora - l'Amministrazione dalla quale dipenderà e dalla quale percepirà a quell'epoca lo stipendio o il salario o l'Ente pensionistico dal quale percepirà la pensione a trattenere dal medesimo la somma che - a tale titolo - venisse richiesta da Fidelity. Tale trattenuta dovrà avvenire, in ogni caso, anche in eccedenza del quinto dello stipendio od assegno cedibile, adottando per analogia quanto disposto dall'art. 37 del D.P.R. 180/1950 menzionato.

Notificazioni al Cliente

Anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni relative al rapporto contrattuale, il Cliente elegge il suo domicilio presso l'indicata residenza o alternativamente presso l'Amministrazione o il datore di lavoro o l'Ente pensionistico dal quale dipende ed il Cliente s'impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.

LEGENDA

Agente in Attività Finanziaria:	il soggetto, iscritto nell'apposito Elenco professionale presso l'Ufficio Italiano Cambi, che propone e promuove i prodotti finanziari delle società Intermediarie preponenti.
Ammortamento:	indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori.
Capitale erogato:	la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e gli oneri per l'attivazione del prestito, tra le quali le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante.
Cessione pro-solvendo:	Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento. Cessione pro solvendo significa che, qualora l'ente o l'azienda o Ente Pensionistico - terzo obbligato - non dovesse pagare, il Cliente rimane obbligato al pagamento delle rate nei confronti di Fidelity sino ad

	estinzione del prestito.
Commissioni dell'Intermediario:	corrispettivi dell'Intermediario dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all'operazione.
Commissioni dell'Agente o Mediatore:	corrispettivo per l'attività di Agenzia o Mediazione.
Debito residuo:	porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.
Durata del finanziamento:	intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.
Estinzione anticipata:	facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nel 1% del capitale residuo).
Interessi di mora:	penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
Mediatore Creditizio:	il soggetto, iscritto nell'analogo Albo professionale presso l'Ufficio Italiano Cambi, che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la Clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.
Penale estinzione anticipata:	spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.
Quota capitale:	porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.
Rata:	versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto.
Spese:	costi sostenuti dall'Intermediario per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto.
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale):	indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative (l'inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale).
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale):	il T.A.N. è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore.
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale):	il TEG è il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96.
T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio):	media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema *Es.: altra banca / intermediario finanziario, agente in attività finanziaria, mediatore creditizio, promotore finanziario, compagnia o agente assicurativo, etc.
Terzo Obbligato:	Amministrazione o Datore di Lavoro presso i quali il Cliente lavora o Ente Pensionistico tenuto, per effetto della cessione, a prelevare mensilmente dallo stipendio – salario – pensione o assegno fisso la quota ceduta.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERMEDIARIO CHE HA CONSEGNATO IL PRESENTE MODULO AL CLIENTE :

Nome e Cognome: _____

Indirizzo : _____

Firma del soggetto che consegna il Foglio Informativo :